

**Allegato A al Decreto n. 143 del 4 dicembre 2013** pag. 1/7**Paragrafi sostituiti ed integrati dell'Allegato A del DDR 18 aprile 2013, n. 39****2.5 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPAV**

Prima di fornire le necessarie indicazioni sugli aspetti che riguardano le competenze di ARPAV in materia di gestione delle terre e rocce da scavo che interessano gli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale, risulta opportuno entrare nel merito delle disposizioni recate dal DM 10 agosto 2012, n. 161. In proposito, si evidenzia che le medesime disposizioni riguardano i «materiali da scavo», ossia il suolo e il sottosuolo (compresi eventuali «materiali di riporto» in essi presenti) derivanti dalla realizzazione, nel caso in esame, di opere di vario genere.

In particolare l'allegato I al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 – espressamente richiamato dalla lettera a), comma 1, art. 1 del DM n. 161/2012, nella sezione F, divisione 45, Gruppo 45.1, Classe 45.11, nell'ambito della voce "Demolizione di edifici, sistemazione del terreno, sterri" con codice CPV 45.110.000, individua fra gli altri: "rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni", nonché il "drenaggio di terreni agricoli o forestali".

Ai fini che qui interessano, serve rilevare come il decreto in parola ha stabilito alcune "definizioni" che caratterizzano e individuano i diversi significati che i termini assumono nel contesto dell'utilizzo delle terre da scavo.

Si consideri, inoltre, che il decreto ministeriale n. 161/2012 prevede un controllo degli operatori lungo tutta la filiera dell'utilizzo dei materiali industrialmente utilizzabili - dalla loro produzione al riutilizzo - stabilendo, oltre che i criteri per la caratterizzazione qualitativa degli stessi materiali, anche gli adempimenti burocratici che devono essere adottati per la gestione e il loro utilizzo.

Il DM n. 161/2012, in particolare, tra i requisiti tecnici legittima la gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo a condizione che siano osservati due ordini di condizioni, ossia:

- il rispetto di precisi criteri tecnici e gestionali delle sostanze in parola;
- l'adempimento di particolari obblighi formali (sia da parte dei produttori che da parte dei successivi soggetti della filiera).

In primo luogo, i materiali devono rispondere ai seguenti requisiti (analoghi a quelli previsti dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006 per i sottoprodotti in generale), ossia:

- essere generati durante la realizzazione di un'opera di cui costituiscono parte integrante ma il cui scopo primario non è la loro produzione;
- essere riutilizzati nel corso dell'esecuzione della stessa opera dalla quale derivano, (oppure) in una diversa opera per reinterri, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari, altri ripristini e miglioramenti ambientali, (o, ancora) in processi produttivi, quale sostituto di materiali di cava;
- essere riutilizzati «direttamente», ossia senza subire preventivi trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale»;
- essere detti materiali in linea con i parametri di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 al decreto ministeriale in parola (parametri relativi ai livelli massimi di concentrazione di sostanze inquinanti ammissibili).

Dal punto di vista formale, invece, gli obblighi sono legati all'intera filiera del riutilizzo. Infatti, sempre che rispondano ai suddetti requisiti, i materiali possono essere gestiti come sottoprodotti solo ove:

- vengono governati nel rispetto del «piano di utilizzo» concordato con l'autorità pubblica responsabile dell'autorizzazione dell'opera dalla quale i materiali provengono (o a quella responsabile della valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata, ove necessarie);
- sono depositati (nelle more del riutilizzo) secondo le regole particolari dettate dal DM 161/2012;
- sono trasportati insieme al peculiare «documento di trasporto»;
- sono certificati nel loro riutilizzo da una apposita «dichiarazione di avvenuto utilizzo» rilasciata dall'esecutore del medesimo.

In caso di inosservanza delle regole relative anche a un singolo anello della catena, i materiali saranno considerati non più sottoprodotti, ma rifiuti, con l'obbligo di doverli gestire come tali.

La materia è stata oggetto di una recente modifica con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare), convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'art. 41 bis della legge n. 98/2013 condiziona il riutilizzo dei materiali da scavo provenienti dai cantieri a quattro condizioni fondamentali:

- la destinazione di riutilizzo anche presso più siti deve essere certa e determinata;
- i materiali da scavo devono rispettare le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) compatibili con il sito di destino e non devono costituire una fonte di contaminazione per le acque di falda;
- l'utilizzo non deve comportare rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
- i materiali da scavo non devono essere sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.

Sussistendo tali condizioni, il riutilizzo è possibile mediante dichiarazione inviata dal proponente all'ARPAV con indicazione delle quantità di materiali destinati al riutilizzo, del sito di deposito e dei tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anno, salvo che l'opera per il riutilizzo necessiti di tempi più lunghi). Il completo avvenuto riutilizzo dei materiali da scavo, dunque, deve essere poi comunicato ad ARPAV dal produttore.

Tale disciplina contiene evidenti semplificazioni in quanto si fonda sostanzialmente su una procedura di autodichiarazione, attivata e conclusa dal proponente che comunica le informazioni salienti ad ARPAV.

Le attività di scavo, così come gli interventi di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in conformità alle vigenti discipline urbanistica e igienico-sanitaria.

L'art. 41 bis non si applica alle opere soggette a VIA o AIA che rimangono soggette alle disposizioni di cui al DM n. 161/2012. Qualora gli interventi di miglioramento fondiario rientrino nell'ambito di opere soggette a VIA o AIA dovranno quindi essere rispettate le procedure previste dal DM 161/2012.

Infatti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a compiere le opere di miglioramento fondiario che fanno parte di interventi soggetti a procedura di VIA o AIA, risulta necessaria la verifica preliminare del piano di caratterizzazione ambientale, nonché del Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del DM 161/2012.

D'altro canto, nel caso in cui l'intervento non rientri nell'ambito di opere soggette a VIA o AIA, il richiedente deve inviare ad ARPAV e al Comune competente la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 41bis, secondo le modalità precisate da ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocceda-scavo>). Anche la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006 deve essere condotta secondo le modalità indicate da ARPAV.

A tal fine si ricorda che nell'ambito della documentazione richiesta da ARPAV dovranno, di norma, essere presenti:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 41bis comma 1 della L. 98/2013;
- rapporto di prova con i risultati di analisi;
- un mappa con l'inquadramento del punto di campionamento;
- una relazione tecnica che descrive le modalità di campionamento;
- il database ARPAV compilato.

ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di Treviso esegue le verifiche sulla documentazione trasmessa anche al fine di assicurare l'opportuna archiviazione dei dati trasmessi nella banca dati regionale "Terre e rocce da scavo" e monitorare i quantitativi dei materiali industrialmente utilizzabili prodotti attraverso le opere di miglioramenti fondiario in corso d'opera.

Quanto detto applica a tutti gli effetti la circolare del 23 settembre 2013, prot. n. 397711, della Segreteria regionale del Veneto per l'ambiente, attraverso la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi al fine di rendere omogenea l'applicazione delle nuove disposizioni di legge, in riferimento al richiamato articolo 41 bis, comma 1, 2 e 3, in sostituzione delle non più applicabili disposizioni recate dalle precedenti DGR n. 2424/2008 e n. 179/2013.

Infine, relativamente alle formalità per il trasporto dei materiali in argomento, è previsto l'accompagnamento degli stessi, oltre che dal documento di trasporto - D.Lgs n. 281 e s.m.i., art.li 6 - 7 (o dallo specifico

modulo nel caso di opere soggette al DM 161/2012) anche dalla copia dell'autorizzazione regionale a compiere le opere di miglioramento fondiario di cui trattasi.

Per ciò che riguarda, invece, i materiali di scavo provenienti dall'esterno del fondo e destinati a sostituire il materiale prelevato e allontanato dal fondo e la loro gestione, sarà cura di ARPAV verificare la trasmissione e completezza delle informazioni, così come previsto dalle normative vigenti.

Riassumendo, le procedure da adottare nell'ambito della realizzazione di un intervento di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di scavo a fini industriali, relativamente al materiale asportato e all'eventuale materiale apportato dall'esterno nel fondo oggetto dei lavori, con esclusione dei casi che rientrano nell'applicazione delle procedure di VIA o AIA alle quali si applicano le disposizioni del DM 161/2012, vengono di seguito sintetizzate:

- Adempimenti riguardanti l'utilizzo del materiale di scavo asportato dal fondo:

Invio ad ARPAV della dichiarazione di cui all'art. 41bis della L. 98/2013 utilizzando la modulistica prevista dalla circolare della Segreteria regionale per l'ambiente del Veneto del 23 settembre 2013, prot. n. 397711 e la correlata documentazione (vedi sito internet www.arpa.veneto.it – temi ambientali – suolo – terre e rocce da scavo);

- Adempimenti riguardanti l'eventuale apporto di terreno nel fondo in sostituzione del materiale asportato dal fondo:

Invio ad ARPAV della dichiarazione di cui all'art. 41bis della L. 98/2013 utilizzando la modulistica regionale comprensiva di una relazione tecnica che verifichi la compatibilità tra le caratteristiche del materiale che si intende apportare e quelle del fondo al quale è destinato e della rimanente documentazione richiesta da ARPAV.

Il terreno che si intende apportare dovrà, oltre che rispettare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., possedere caratteristiche in grado di incidere favorevolmente sulla attitudine produttiva del fondo oggetto del miglioramento fondiario (vedi sito internet www.arpa.veneto.it – temi ambientali – suolo – terre e rocce da scavo).

Permane altresì la necessità di richiamare quanto disposto all'art. 71 del DPR 28/12/2000, n. 445, in merito ai controlli che le Amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare in materia di documentazione amministrativa. Tali controlli, devono essere effettuati a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel merito e per la materia di cui trattasi, AVEPA dovrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive su un campione minimo del 5 % delle istanze pervenute; d'altro canto ARPAV è tenuta ad effettuare controlli su un campione minimo del 5 % delle analisi contemplate nelle dichiarazioni che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo.

Riguardo invece agli aspetti che interessano la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, in applicazione della legge n. 190/2012, tenuto conto dell'alto livello di sensibilità e dei rischi che la materia della gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta, sia AVEPA che ARPAV dovranno assicurare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, secondo gli interventi organizzativi volti a prevenirli, indicati dalla Giunta regionale.

Si ricorda, inoltre, in conformità agli indirizzi e alle indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che la Giunta Regionale dovrà adottare, che la Direzione Agroambiente provvederà comunque ad una mappatura, all'identificazione e valutazione del rischio di processo rappresentato dalla gestione delle terre e rocce da scavo e all'analisi delle misure da porre in essere a fronte dei rischi individuati, al fine di inserirla all'interno del P.T.P.C. che dovrà essere adottato.

Per ultimo, si riportano le necessarie informazioni sull'ubicazione del Servizio incaricato di ARPAV ed i relativi recapiti telefonici: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, via Santa Barbara 5/A - 31100 TREVISO - tel. 0422 558620 – PEC: daptv@pec.arpav.it.

4.2 – Verifica del rispetto della normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo

Il richiedente, preliminarmente alla presentazione della domanda deve trasmettere ad ARPAV la dichiarazione prevista dal comma 1 dell'art. 41bis della L. 98/2013 comprensiva dei risultati dell'indagine ambientale eseguita sul materiale da asportare, al fine del rilascio del nulla osta di competenza. Anche nel caso di apporto di terreno vegetale proveniente dall'esterno del fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario il richiedente deve acquisire il nulla osta di ARPAV relativo alla completezza dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.

Il nulla osta di ARPAV prevede le seguenti fasi:

- 1) Invio da parte del proponente ad ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (all'indirizzo daptv@pec.arpav.it) della modulistica e del database previsti dalla normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo, almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori per il materiale scavato nel sito oggetto di miglioramento, unitamente a copia dell'analoga modulistica/database relativa ai materiali scavati in altri siti e destinati al riutilizzo nel sito oggetto di miglioramento fondiario.
- 2) Verifica da parte di ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche della completezza dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre. Nel caso venissero riscontrate delle carenze informative o documentali potranno essere richieste integrazioni, con la sospensione dei tempi del procedimento, al richiedente.
- 3) Comunicazione al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, del nulla osta di ARPAV relativo alla completezza dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.

Nel caso in cui l'intervento proposto rientri nell'ambito di opere soggette a procedure di VIA o AIA deve essere acquisito il parere di ARPAV sul Piano di Utilizzo di cui al DM 161/2012 secondo la seguente procedura:

- 1) Predisposizione da parte del richiedente, sulla base delle disposizioni contenute nel DM 161/2012, del piano di campionamento dell'area con una relazione esplicativa che descriva come si intendono eseguire le operazioni di campionamento e i motivi delle scelte operate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - dati catastali dei terreni e relativa cartografia;
 - inquadramento territoriale (cartografia CTR 1:10.000 con indicazione del numero di sezione);
 - apparecchiatura utilizzata;
 - data di prelevamento;
 - coltura precedente/in atto;
 - massima profondità di lavorazione del terreno;
 - data ultima fertilizzazione;
 - criteri di individuazione delle zone omogenee di campionamento (per colore, aspetto fisico, ordinamento colturale, fertilizzazioni ricevute in passato, vegetazione coltivata e spontanea); ciascuna zona omogenea di campionamento non deve essere superiore a 2 ha (corrispondenti ad un massimo di 10.000 mc da scavare);
 - zone anomale non soggette ad alcun prelievo, descrizione e rappresentazione su cartografia;
 - schema di prelievo dei campioni e rappresentazione su carta;
 - numero e ripartizione dei campioni elementari prelevati: quantità o volume dei campioni elementari;
 - modalità di esecuzione del prelevamento dei campioni elementari (profondità di prelevamento, eliminazione dell'eventuale vegetazione superficiale presente, ecc.);
 - modalità di formazione e quantità stimata del campione globale;
 - modalità di formazione e quantità stimata del campione finale;
 - modalità di condizionamento e conservazione del campione finale e tempo decorso dal prelievo alla consegna al laboratorio.;
 - lettera di incarico al referente unico del coordinamento di tutte le tutte le fasi di progettazione ed esecuzione del piano di campionamento, comprese le determinazioni analitiche di laboratorio.

- 2) Invio del piano di campionamento ad ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche.
- 3) Esame ed approvazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, del piano proposto da parte di ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche; l'approvazione può essere preceduta da una richiesta di integrazione (anche via posta elettronica), cui il richiedente deve dare risposta per il proseguimento dell'esame.
- 4) Il laboratorio incaricato dell'esecuzione del campionamento, della preparazione e delle analisi dei terreni per conto del richiedente deve fornire copia dell'ultimo rapporto (non più vecchio di sei mesi) di partecipazione ad un circuito interlaboratorio (ad es. tra quelli riportati all'indirizzo www.eptis.bam.de), a cui il laboratorio partecipi in modo continuativo, che risponda ai requisiti di tabella 1.

Materiale da provare:	Suolo
Prove previste:	granulometria, cadmio, cromo, rame, mercurio, nichel, piombo e zinco solubili in acqua regia
Esperienza:	Attivo da almeno 5 anni
Frequenza:	Almeno 2 invii/anno
N. campioni:	Almeno 8 campioni/anno
Sistema qualità:	Organizzazione accreditata ai sensi della norma UNI EN 45003 da un ente che aderisce al mutuo riconoscimento EA (European Co-operation for Accreditation) con riferimento alla guida ILAC G13

Tabella 1 - Requisiti del circuito interlaboratorio al quale è richiesta la partecipazione da parte del laboratorio incaricato

- 5) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche verifica che i risultati conseguiti nel circuito interlaboratorio dal laboratorio incaricato siano stati valutati come accettabili dall'organizzazione del circuito ($Z\text{-score} < |2|$) ed invia al laboratorio l'esito di tale verifica.
- 6) Esecuzione del campionamento secondo le modalità previste dal piano approvato; il laboratorio incaricato dovrà comunicare ad ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, con almeno due settimane di anticipo, la data in cui prevede di dare inizio alle operazioni di prelievo. Ogni eventuale posticipo dovrà essere tempestivamente comunicato via PEC. Dovranno essere predisposte due aliquote per ciascun campione prelevato, di cui una va conservata entro 5 giorni dalla data di prelievo ad ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche. Personale ARPAV potrà supervisionare le operazioni di campionamento ed apporre sigilli ai campioni prelevati e confezionati alla propria presenza.
- 7) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche seleziona il 10% dei campioni da sottoporre ad analisi e lo trasmette al laboratorio ARPAV.
- 8) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche confronta i risultati trasmessi (entro 30 giorni dalla data del prelievo) dal laboratorio incaricato per conto del richiedente con i risultati del laboratorio ARPAV e valida i risultati. Nel caso di risultati non conformi potrà essere richiesta la ripetizione dei campioni o dell'analisi.
- 9) ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche comunica, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati del laboratorio incaricato, al richiedente e ad AVEPA Sportello Unico Agricolo competente per territorio il nulla osta sulla completezza dell'indagine ambientale eseguita.

Tutte le attività di controllo e verifica documentale e di laboratorio, compresi eventuali sopralluoghi che si rendessero necessari, sono a carico del richiedente che ne sostiene i costi quantificati sulla base del tariffario regionale ARPAV approvato dalla Giunta regionale.

4.4 – Presentazione della domanda di miglioramento fondiario

t) nulla osta di ARPAV relativo alla completezza della documentazione per la gestione delle terre e rocce da scavo inviata dal richiedente, comprensiva dei risultati dell'indagine ambientale eseguita nell'area oggetto del miglioramento fondiario, nonché, dove previsto l'apporto di materiale terroso dall'esterno del fondo agricolo, dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.

Qualora l'intervento sia assoggettato a procedure di VIA o AIA: parere ARPAV sul Piano di utilizzo, ai sensi del DM n.161/2012.

Sezione 5 – Disposizioni e prescrizioni tecniche**5.1– Capisaldi e Vertici Trigonometrici - Monografie dei punti geodetici**

Particolare rilevanza, per l'attività di controllo e vigilanza, rivestono il riconoscimento e la validazione delle quote di progetto. Per soddisfare tale esigenza, prima della presentazione della comunicazione di inizio lavori – solo nel caso in cui il caposaldo non sia già stato previsto e inserito dal Progettista nelle tavole progettuali – deve essere realizzato a regola d'arte, nell'appezzamento oggetto di miglioramento, un caposaldo fiduciario di riferimento (o più capisaldi a seconda dell'ampiezza delle superfici interessate dai cantieri).

Sezione 7 – Modello di domanda

Barrare i documenti allegati alla domanda

- In caso di interventi soggetti a procedure di VIA o AIA: Parere di ARPAV sul Piano di utilizzo, ai sensi del DM n.161/2012, comprensivo delle procedure di verifica e controllo relative all'individuazione dei siti di prelievo e relative analisi.
- In tutti gli altri casi: Nulla osta di ARPAV relativo alla completezza della documentazione presentata per lo scavo del materiale da asportare ed eventualmente di quella relativa allo scavo di terreno vegetale proveniente dall'esterno del fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario.

Sezione 8 – Modulistica

MODULO INVIO AD ARPAV DOCUMENTAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
--

ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
 Via Santa Barbara 5/A
 31100 TREVISO
 daptv@pec.arpav.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
 a _____ il _____ residente/domiciliato a _____
 _____ via _____
 n° _____ eventuale recapito, se diverso dalla residenza _____

Tel. _____

C.F. _____

nella qualità di Titolare /legale rappresentante della Ditta: _____

_____ partita IVA _____

che conduce in qualità di proprietario, usufruttuario, affittuario, altro (specificare) il fondo ricadente nel territorio del Comune di _____ (____)

catastralmente censito al Foglio _____ mappali nn. _____

Foglio _____ mappali nn. _____
della superficie complessiva di Ha _____;

TRASMETTE

con riferimento alla domanda che l'Azienda agricola _____, con sede in via _____, Comune di _____ (_____), intende presentare ad AVEPA, Sportello Unico agricolo di _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione a eseguire lavori di miglioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, di natura prevalentemente _____ per un quantitativo di mc _____, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 44 del 1982, sul terreno catastalmente censito al foglio _____ del comune di _____ (_____), mappali nn. _____, interessando un'estesa di ettari _____, l'allegata documentazione relativa al rispetto delle condizioni di utilizzo dei materiali interessati dal progetto di cui trattasi.

A tal fine fa presente:

- che lo stesso sito non è stato interessato da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
- che l'area interessata dalle opere di miglioramento fondiario in argomento risulta essere parte integrante di un fondo agricolo da sempre interessato da coltivazioni agrarie;
- che il materiale da utilizzare non risulta contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo e che detto materiale è compatibile con il sito di destinazione, nel rispetto dei criteri di cui alla tabella 1, dell'allegato 5, al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Data _____

Firma del richiedente

Si allega fotocopia carta di identità del dichiarante o documento equipollente